

7 Sistema di governance e di coordinamento

7.1 Identificazione degli organismi di coordinamento e governance + organismi di controllo

Tipo di autorità	Nome dell'istituzione	FEAGA	FEASR	Nome del responsabile	Indirizzo	Email
Organismo pagatore	ARGEA - Organismo Pagatore della Regione Sardegna	Y	Y	Patrizia Mattioni	Via Caprera,8 09123 Cagliari	argea@pec.agenziaargea.it
Organismo di certificazione	PriceWaterhousecoopers S.p.a	Y	Y	Leda Ciavarella	Largo Angelo Fochetti 29 – Roma 00154	it_mipaaf_organismi_pagatori@pwc.com
Organismo di controllo	Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	Y	Y	Direttore generale Dott. Pierdavide Lecchini	Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma	sanita.animale@sanita.it
Organismo di controllo	Organismi di certificazione dei sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale dal Mipaaf - Dettagliati in un apposito elenco del Mipaaf	Y	Y	Reponsabili pro tempore	Varie sedi	abcd@efgh.it
Autorità di gestione	Regione Toscana - Dir. Agricoltura e sviluppo Rurale - Settore "Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole"	Y	Y	Roberto Scalacci	Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze	psr2020@regione.toscana.it
Organismo pagatore	Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano	Y	Y	Direttore pro tempore d'Ufficio	Via Alto Adige 50 – 39100 Bolzano	organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
Organismo pagatore	Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - ARCEA	Y	Y	Salvatore Siviglia	Cittadella Regionale - Viale Europa - 88100 Germaneto di Catanzaro	salvatore.siviglia@arcea.it
Autorità di gestione	Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - Unità Organizzativa Programmazione sviluppo rurale e sistemi informativi	Y	Y	Rita Cristina De Ponti (Dirigente pro - tempore)	Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano	rita_cristina_de_ponti@regione.lombardia.it
Autorità di gestione	Regione Valle d'Aosta - Politiche regionali di sviluppo rurale	Y	Y	Alessandro Rota	Loc. Grande Charrière 66, 11020 Saint-	a.rota@regione.vda.it

					Christophe, AOSTA	
Autorità di gestione	Provincia autonoma di Trento - Autorità di gestione	Y	Y	Dirigente del Servizio Politiche Sviluppo Rurale	Via Trener, 3 - Trento	serv.politichesvilupporurale@provincia.tn.it
Autorità di gestione	Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione e Sviluppo Locale Integrato	Y	Y	Teresa Maria Iolanda Schipani	Viale della Fiera, 8 - 40127- Bologna	agrtdga@regione.emilia-romagna.it
Organismo pagatore	AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Organismo pagatore	Y	Y	Federico Steidl	Via Palestro, 81 - 00185 ROMA	f.steidl@agea.gov.it
Autorità di gestione	Regione Marche - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale	Y	Y	Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale	Via Tiziano 44 60121 Ancona	direzione.agricolturasviluppo@regione.marche.it
Autorità di gestione	Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	Y	Y	Direttore Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali	CDN di Napoli isola A/6 80143 Napoli	dg.500700@regione.campania.it
Autorità di gestione	Regione Basilicata - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali	Y	Y	Dirigente pro tempore del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali	Via Verrastro, 10 - 85100 Potenza - Italy	adg.psr@regione.basilicata.it
Autorità di gestione	Regione Calabria - Dipartimento Regionale Agricoltura e Risorse Agroalimentari	Y	Y	Giacomo Giovinazzo	Cittadella Regionale - P1_Z5 - CAP 88100 Germaneto di Catanzaro	g.giovinazzo@regione.calabria.it
Autorità di gestione	Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Agricoltura - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea	Y	Y	Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura	Viale Regione Siciliana 2771 - 90145 - Palermo	agri.direzione@regione.sicilia.it
Organismo pagatore	Agenzia veneta per i pagamenti - AVEPA	Y	Y	Direttore Mauro Trapani	Via Nicolò Tommaseo, 67 Padova	organismo.pagatore@avepa.it
Organismo pagatore	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.)	Y	Y	Fabio Cacioli	Via Ruggero Bardazzi, 19/21 - 50127 Firenze	segreteria@artea.toscana.it
Coordinamento AKIS, inclusa la consulenza presso l'azienda – Organismo di coordinamento pertinente	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Y	Y	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direttore generale pro tempore dello sviluppo rurale	Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma	disr.segreteria@politicheagricole.it

Autorità competente	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Y	Y	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea	Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma	piue.segreteria@politicheagricole.it
Autorità di gestione	Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Assessorato all'Agricoltura, Caccia e pesca	Y	Y	Paolo Balocco	Corso Stati Uniti, 21 - 10128 Torino - Italia	psr@regione.piemonte.it
Autorità di gestione	Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca	Y	Y	Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Abruzzo	Via Catullo, 17, 65127 Pescara	dpd@pec.regione.abruzzo.it
Autorità di gestione	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Y	Y	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale	Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma	dipeisr.segreteria@politicheagricole.it
Autorità di gestione	Provincia autonoma di Bolzano - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni	Y	Y	Direttore di Dipartimento	Via Brennero 6 - 39100 Bolzano	landwirtschaft.agricoltura@pec.prov.bz.it
Autorità di gestione	Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente	Y	Y	Direttore pro tempore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente	Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - 70121 Bari	autoritadigestionepsr@regione.puglia.it
Organismo pagatore	Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura Piemonte (ARPEA)	Y	Y	Piera Martina	Via Bogino, 23 - 10100 Torino - Italia	direzione@arpea.piemonte.it
Organismo pagatore	Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)	Y	Y	Donato Metta	Viale Caduti del Lavoro, 6 - 40122-Bologna	agreasegreteriadirezione@regione.emilia-romagna.it
Responsabile della comunicazione per il piano della PAC (cfr. articolo 43, paragrafo 2, del CPR)	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Y	Y	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direttore generale pro tempore dello sviluppo rurale	Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma	disr.segreteria@politicheagricole.it
Autorità di gestione	Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR, Bonifica e Irrigazione	Y	Y	Direttore Franco Contarin	Via Torino, 110 Mestre VE	adgfeasr@regione.veneto.it
Autorità di gestione	Regione Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	Y	Y	Direttore Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura - Karen Miniutti	Via Sabbadini, 31 - 33100 Udine - Italia	svilupporurale@regione.fvg.it

Autorità di gestione	Regione Umbria - Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli	Y	Y	Franco Garofalo	Via M. Angeloni 61 - 06124 - PERUGIA	fgarofalo@regione.umbria.it
Autorità di gestione	Regione Lazio – Direzione regionale agricoltura sviluppo rurale caccia e pesca	Y	Y	Direttore pro tempore della Direzione della Regione Lazio competente in materia di Agricoltura - Ugo della Marta	Roma	udellamarta@regione.lazio.it
Autorità di gestione	Regione Molise - AdG del PSR	Y	Y	Massimo Pillarella	Via N. Sauro, 1 - 86100 Campobasso	adgpsr@regione.molise.it
Autorità di gestione	Regione Sardegna - Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale	Y	Y	Agostino Curreli	Via Pessagno 4, 09126 Cagliari	agricoltura@regione.sardegna.it
Autorità di gestione	Regione Liguria- Settore Politiche Agricole e della Pesca	Y	Y	Dirigente pro-tempore. Qualora vacante l'Autorità di Gestione (AdG) è individuata nel funzionario con più elevata posizione del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria	Via Fieschi 15 - 16121 Genova (Italy)	politiche.agricole@regione.liguria.it
Organismo di coordinamento	AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Area Coordinamento	Y	Y	Silvia Lorenzini	Via Palestro, 81 - 00185 ROMA	direttore.coordinaemento@agea.gov.it
Organismo pagatore	Organismo Pagatore Regionale Lombardia - Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione	Y	Y	Federico Giovanazzi (Direttore pro-tempore)	Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano	federico_giovanazzi@regione.lombardia.it
Organismo pagatore	Agenzia provinciale per i pagamenti Provincia autonoma di Trento - APPAG	Y	Y	Direttore pro tempore dell'Organismo pagatore - APPAG	Via G.B. Trener, 3 - 38100 - Trento	appag@provincia.tn.it

Breve descrizione della struttura e dell'organizzazione dell'autorità competente

1. Autorità di gestione nazionale per il piano strategico della PAC

È rappresentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

È l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del Piano strategico, finanziati dal Fondo FEAGA e cofinanziati attraverso il Fondo FEASR.

L'Autorità di gestione nazionale assicura le principali seguenti funzioni richieste dall'articolo 123.2 del regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021, in relazione ai pertinenti Fondi:

- che gli agricoltori, gli altri beneficiari e altri organismi coinvolti nell'esecuzione degli interventi siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un'operazione e che siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione degli output e dei risultati - Fondo FEAGA e, limitatamente agli interventi di sviluppo rurale a carattere nazionale, Fondo FEASR;
- che agli agricoltori e agli altri beneficiari interessati siano fornite, se del caso con mezzi elettronici, informazioni chiare e precise sui requisiti di gestione obbligatori e sulle norme minime BCAA in materia di condizionalità, nonché sui requisiti relativi alla condizionalità sociale da applicare a livello di azienda agricola - Fondo FEAGA e, limitatamente agli interventi di sviluppo rurale a carattere nazionale, Fondo FEASR;
- che la valutazione ex ante sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione e che sia presentata alla Commissione - Fondo FEAGA e Fondo FEASR;
- che sia istituito il piano di valutazione e che la valutazione ex post sia svolta entro i termini fissati dalla Regolamentazione UE, assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e siano presentate al comitato di monitoraggio e alla Commissione - Fondo FEAGA e Fondo FEASR;
- che il comitato di monitoraggio nazionale riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del piano strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo - Fondo FEAGA e Fondo FEASR;
- che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, dopo che la relazione è stata presentata al comitato di monitoraggio in vista di un parere, sia presentata alla Commissione - Fondo FEAGA e Fondo FEASR;
- che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione - Fondo FEAGA e Fondo FEASR;
- che l'organismo pagatore riceva tutte le informazioni necessarie, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per il finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti - Fondo FEAGA e, limitatamente agli interventi di sviluppo rurale a carattere nazionale, Fondo FEASR;
- che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione - Fondo FEAGA e, limitatamente agli interventi di sviluppo rurale a carattere nazionale, Fondo FEASR;
- che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l'altro attraverso la rete nazionale della PAC - Fondo FEAGA e Fondo FEASR.

L'Autorità di Gestione nazionale, infine, assicura un adeguato coordinamento tra le Autorità di gestione regionali al fine di garantire coerenza e uniformità nella progettazione e nell'attuazione del piano strategico della PAC.

2. Autorità di gestione regionali

Sono rappresentate da ciascuna delle 19 Regioni e 2 Province autonome italiane.

Sono gli organismi responsabili dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale.

Per i predetti interventi, le Autorità di gestione regionali assicurano, direttamente o in concorrenza con l'Autorità di Gestione Nazionale le funzioni richieste dall'articolo 123.2 del regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021.

3. Organismi pagatori

Gli Organismi pagatori del Piano strategico sono i seguenti: AGEA Organismo Pagatore, ARPEA - Regione Piemonte, Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, APPAG - Organismo Pagatore della Provincia autonoma di Trento, Organismo Pagatore della Provincia autonoma di Bolzano, AVEPA - Regione Veneto, AGREA - Regione Emilia-Romagna, ARTEA - Regione Toscana, ARCEA - Regione Calabria e ARGEA - Regione Sardegna.

La ripartizione territoriale della loro competenza per il **FEASR** è di seguito descritta:

- AGEA Organismo Pagatore: responsabile per l'intero territorio italiano degli interventi di carattere nazionale e responsabile degli interventi nazionali con elementi regionali ed interventi regionali delle seguenti 12 Regioni: Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia.
- ARPEA (Piemonte), Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, APPAG (Prov. Aut. Trento), Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano, AVEPA (Veneto), AGREA (Emilia-Romagna), ARTEA (Toscana), ARCEA (Calabria) e ARGEA (Sardegna): responsabili degli interventi nazionali con elementi regionali e degli interventi regionali per i rispettivi territori.

La ripartizione territoriale della competenza degli Organismi pagatori per il **FEAGA - Interventi sotto forma di pagamenti diretti** - è di seguito descritta:

- AGEA Organismo Pagatore: responsabile degli interventi nazionali e degli interventi regionali per le seguenti 12 Regioni: Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia.
- ARPEA (Piemonte), Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, APPAG (Prov. Aut. Trento), Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano, AVEPA (Veneto), AGREA (Emilia-Romagna), ARTEA (Toscana), ARCEA (Calabria) e ARGEA (Sardegna): responsabili degli interventi nazionali e degli interventi regionali per i rispettivi territori.

La ripartizione territoriale della competenza degli Organismi pagatori per il **FEAGA - Interventi settoriali** - è di seguito descritta:

Per le forme di intervento: **Ortofrutticoli e Altri settori riguardanti i prodotti di cui all'allegato VI / Patate**

- AGEA Organismo Pagatore: responsabile degli interventi nazionali per le seguenti 17 Regioni/Province autonome: Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, P.A. Trento, P.A. Bolzano, Calabria, Sardegna, Piemonte.
- Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, AVEPA (Veneto), AGREA (Emilia-Romagna), ARTEA (Toscana): responsabili degli interventi nazionali per i rispettivi territori.

Per la forma di Intervento: **Prodotti dell'apicoltura**

- AGEA Organismo Pagatore: responsabile degli interventi HY01, HY02 e HY04 per le seguenti 17 Regioni/Province autonome: Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, P.A. Trento, P.A. Bolzano, Calabria, Sardegna, Piemonte.
- Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, AVEPA (Veneto), AGREA (Emilia-Romagna), ARTEA (Toscana): responsabili degli interventi HY01, HY02, HY04 per i rispettivi territori.
- AGEA Organismo Pagatore: responsabile per l'intero territorio italiano dell'intervento HY03 nonché per l'attivazione di reti nell'ambito di HY01 e Hy04.

Per la forma di intervento: **Olio di oliva e olive da tavola**

- AGEA Organismo Pagatore: responsabile degli interventi nazionali per tutte le Regioni/Province autonome italiane.

Per la forma di intervento: **Vino**

Intervento: **Ristrutturazione e riconversione vigneti**

- AGEA Organismo Pagatore: responsabile dell'intervento regionale per le seguenti 17 Regioni/Province autonome: Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, P.A. Trento, P.A. Bolzano, Calabria, Sardegna, Piemonte.
- Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, AVEPA (Veneto), AGREA (Emilia-Romagna), ARTEA (Toscana): responsabili dell'intervento regionale per i rispettivi territori.

Interventi: **Investimenti - Vendemmia verde**

- AGEA Organismo Pagatore: responsabile degli interventi Nazionali, con elementi regionali per le seguenti 17 Regioni/Province autonome: Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, P.A. Trento, P.A. Bolzano, Calabria, Sardegna, Piemonte.
- Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, AVEPA (Veneto), AGREA (Emilia-Romagna), ARTEA (Toscana): responsabili degli interventi Nazionali, con elementi regionali, per i rispettivi territori.

Intervento: **Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione**

- AGEA Organismo Pagatore: responsabile dell'intervento nazionale per tutte le Regioni/Province autonome italiane.

Intervento: **Promozione realizzata nei paesi terzi**

- AGEA Organismo Pagatore: responsabile dell'intervento nazionale, con elementi regionali, per tutte le Regioni/Province autonome italiane.

Gli Organismi pagatori rappresentano i soggetti responsabili della gestione e del controllo delle spese (FEAGA e FEASR) ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 2021/2116. Ad essi competono le seguenti funzioni:

- la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle domande di pagamento presentate dalle aziende agricole mediante l'utilizzo del proprio sistema informativo;
- la definizione e l'implementazione delle procedure di raccolta e trattamento delle domande di pagamento, delle procedure di controllo amministrativo ed in loco;
- l'esecuzione dei controlli amministrativi e in loco sulle domande di pagamento;
- la liquidazione delle domande di pagamento, erogando le somme ai beneficiari, e la successiva contabilizzazione, effettuandone la prevista rendicontazione nei confronti della UE e dello Stato;
- la supervisione delle attività eventualmente delegate a soggetti terzi al fine di garantire il rispetto delle procedure;
- la fornitura al Sistema di informazione elettronico dell'Organismo di Coordinamento, dei dati tecnici, economici e finanziari disponibili sui propri sistemi informativi, ai fini del monitoraggio dei progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target intermedi e finali fissati;
- l'accessibilità e la conservazione dei dati e dei documenti presenti sul sistema informativo;
- l'elaborazione e la fornitura, entro le scadenze previste dalla Regolamentazione UE:
 - dei conti annuali delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti affidati;
 - della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, menzionata all'articolo 54, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che indica che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 37 del presente regolamento;
 - di un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi di governance, così come le azioni correttive avviate o programmate;
 - della dichiarazione di gestione attestante che le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte e che il sistema di governance istituito funzioni correttamente;
 - la collaborazione con le Autorità di gestione, l'Organismo di Coordinamento, l'Organismo di Certificazione, nonché con ogni altro soggetto ai fini della corretta applicazione e attuazione della normativa Regolamentare UE e nazionale.

4. Organismo di Coordinamento

È rappresentato da Agea Coordinamento.

È il soggetto responsabile del Coordinamento degli Organismi pagatori ai sensi dell'art. 10 del Reg. UE n. 2021/2116. Ad esso competono le seguenti funzioni:

- la raccolta e la trasmissione delle informazioni da fornire alla Commissione europea;
- la fornitura alla Commissione europea della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, unitamente ad una dichiarazione di gestione che copre la compilazione dell'intera relazione;
- l'adozione e il coordinamento di azioni intese a ovviare alle lacune di natura comune;
- promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione e nazionali;
- l'implementazione e la gestione del sistema di governance e di coordinamento anche mediante l'utilizzo del Sistema di informazione elettronico nel quale registrare e conservare le informazioni essenziali sull'attuazione del piano strategico della PAC necessarie al monitoraggio e alla valutazione, in particolare per monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target finali fissati, ivi comprese le informazioni su ciascun beneficiario e operazione;
- l'implementazione e la gestione di quelle componenti del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/2116 che le disposizioni nazionali attribuiscono alla competenza dell'Organismo di Coordinamento, nonché l'esecuzione di tutti i controlli incrociati che per loro natura devono essere svolti a livello nazionale.

5. Organismo di certificazione

È rappresentato da PriceWaterhousecoopers S.p.a per l'intero territorio nazionale.

È il soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE n. 2021/2116, ad esprimere il parere sulla regolarità, correttezza e veridicità dei conti degli Organismi pagatori e sul corretto funzionamento del sistema di governance.

Ad esso compete esprimere un parere in merito al fatto che:

- i conti forniscono un quadro fedele e veritiero;
- i sistemi di governance istituiti funzionano in modo adeguato;
- la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione e la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, sono corrette;
- le spese per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.

6. Comitato di monitoraggio nazionale

Organismo responsabile del monitoraggio dell'attuazione complessiva del piano strategico della PAC ai sensi dell'art. 124 del Reg. UE n. 2021/2115 e degli interventi del Piano a carattere nazionale.

Ad esso compete la verifica dei progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali. In particolare, lo stesso assume le funzioni di:

- verificare l'esistenza di problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;
- verificare gli elementi della valutazione ex ante;
- verificare i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati;
- verificare le informazioni pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC fornite dalla rete nazionale della PAC;
- verificare l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
- esprimere il parere in merito:
 - alla metodologia e ai criteri usati per la selezione delle operazioni;
 - alle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;
 - al piano di valutazione e alle modifiche dello stesso;
 - alle proposte dell'Autorità di gestione per la modifica del piano strategico della PAC.

Il Comitato è istituito entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma con provvedimento del Mipaaf. È presieduto dall'Autorità di Gestione Nazionale del Piano ed è rappresentato dalle autorità pubbliche competenti, dagli organismi intermedi e dal partenariato.

In particolare, l'individuazione dei componenti del Comitato si baserà sui principi di rappresentatività e di pertinenza.

I componenti del Comitato saranno quindi rappresentativi delle parti interessate e come tali devono essere espressamente nominati e autorizzati dalle stesse quali portatori delle rispettive istanze al Comitato stesso, tenendo conto delle loro competenze, della capacità di partecipare attivamente e di un adeguato livello di rappresentanza.

I componenti del Comitato devono includere almeno le autorità nazionali competenti in materia di PAC; altre autorità nazionali competenti nelle materie connesse alla programmazione della PAC; rappresentanze di comunità territoriali; le parti economiche e sociali (comprese le loro rappresentanza giovanili); gli organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

Circa il criterio della pertinenza, va letto in relazione agli obiettivi e agli strumenti di intervento della Politica agricola comune, tenendo in adeguato conto i settori produttivi interessati, in particolare agricoltura, agroalimentare e silvicoltura, e i territori rurali e/o le loro aggregazioni interessati.

7. Comitati di monitoraggio regionali

Organismi responsabili del monitoraggio dell'attuazione degli interventi con elementi regionali del Piano. Essi si coordinano con il Comitato di Monitoraggio nazionale, anche fornendo allo stesso informazioni riguardo tali interventi. Ad essi sono applicate, *mutatis mutandis*, le medesime disposizioni previste per il Comitato nazionale di cui all'art. 124 del Reg. UE n. 2021/2115.

È costituito un comitato per ciascuna delle Regioni e Province autonome italiane sulla base dei principi definiti per il Comitato nazionale, attualizzati a carattere regionale.

8. Autorità Competente

È rappresentato dalla Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Mipaaf, che si avvale dell'Ufficio PIUE I per lo svolgimento delle attività inerenti la supervisione.

È l'organismo responsabile, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 2021/2116, del rilascio, revisione e revoca del riconoscimento degli Organismi pagatori e dell'Organismo di coordinamento nonché della designazione e della revoca dell'organismo di certificazione.

L'Autorità Competente, con proprio provvedimento, istituisce un apposito gruppo di lavoro, composto da personale qualificato da acquisite conoscenze in materia di Organismi pagatori e di sistemi informativi, per l'espletamento delle attività propedeutiche al riconoscimento degli organismi pagatori e per la verifica del mantenimento dei relativi requisiti.

Tali attività riguardano appositi audit presso gli Organismi pagatori riconosciuti attraverso la valutazione di informazioni fornite dagli stessi organismi mediante periodiche schede di monitoraggio; l'analisi delle relazioni dell'Organismo di certificazione, degli esiti delle indagini effettuate dalla Corte dei conti europea e dalla Corte dei conti nazionale, nonché dalla Commissione europea e di ogni altro elemento informativo utile ad assicurare la costante supervisione sugli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/128.

9. Organismi di controllo

Gli organismi per il controllo della spesa FEAGA e FEASR sono: a) gli organismi pagatori; b) gli organismi dagli stessi delegati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo capoverso, del Reg. UE 2021/2116; c) gli organismi che esercitano, in base alla normativa nazionale, funzioni proprie degli organismi pagatori.

Le condizioni per l'esercizio della predetta delega sono stabilite dal Reg. UE 2022/127, Allegato I, Punto 1, lettera (D.1) mentre le condizioni che regolano i rapporti con gli organismi di controllo definiti dalla normativa nazionale sono stabilite dalla lettera (D.2) del citato Punto 1 dell'Allegato I al Reg. UE 2022/127.

Tra gli organismi di cui alla lettera c), intervengono nel sistema di controllo i seguenti soggetti:

- il Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e relative organizzazioni territoriali, per l'obiettivo relativo al benessere degli animali e delle verifiche di condizionalità;

- gli Organismi di certificazione dei sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dettagliati in un apposito elenco dello stesso Dicastero.

Negli interventi settoriali il ruolo degli organismi riguarda esclusivamente l'istruttoria e l'ammissibilità del progetto o del programma nell'ambito della domanda di sostegno. Relativamente alla delega, questa sarà gestita nell'ambito delle prescrizioni prevista dal citato Allegato 1 - punto 1, lettera (D) - del Regolamento (UE) n. 127/2022, compresa l'attività di supervisione eseguita da parte dell'Organismo pagatore territorialmente competente.

10. Organismi intermedi

Ai sensi dell'articolo 123.4 del Reg. UE 2021/2215, sono gli organismi delegati dall'Autorità di Gestione nazionale o dalle Autorità di Gestione regionali per la esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del Piano.

Le Autorità di gestione deleganti rimangono pienamente responsabili dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni e provvedono affinché sussistano le opportune disposizioni che consentano all'organismo intermedio di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento delle proprie funzioni.

Gli organismi intermedi sono definiti a livello nazionale o regionale con appositi provvedimenti formali che stabiliscono l'oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato.

11. Coordinamento AKIS

L'organismo di coordinamento dell'AKIS è rappresentato dalla Direzione generale dello sviluppo rurale del Mipaaf.

Al fine di garantire un maggior coordinamento e ridurre la frammentazione delle azioni AKIS saranno istituiti Coordinamenti AKIS nazionali/regionali/di Provincia autonoma con il duplice obiettivo di favorire il confronto e le connessioni fra le diverse istituzioni e di promuovere le necessarie relazioni funzionali tra i soggetti dell'AKIS. Tali coordinamenti avranno anche il compito di facilitare il flusso di informazioni tra il livello regionale, quello nazionale e quello europeo.

I Coordinamenti AKIS regionali/di Provincia autonoma, saranno composti dalle istituzioni preposte a tale livello e dai soggetti che a vario titolo offrono ed erogano formazione, consulenza, ricerca, informazione, servizi digitali ed altri riferibili all'AKIS secondo le specificità regionali/di Provincia autonoma; essi si interfaceranno con i responsabili FESR e FSE con le modalità e sui temi opportuni. I Coordinamenti saranno presieduti dalle Regioni/Province autonome e avranno il compito di coordinare la definizione e l'attuazione delle politiche per l'innovazione e la conoscenza per il settore agroalimentare e forestale nel territorio di competenza.

Il Coordinamento AKIS nazionale sarà composto dai responsabili dei Coordinamenti AKIS regionali/di Provincia autonoma, dalle istituzioni nazionali competenti (Ministero dell'università e della ricerca, Ministero della sanità, Ministero dell'ambiente), dagli enti e soggetti nazionali dei servizi sopra indicati

riferibili all'AKIS. Il Coordinamento nazionale sarà presieduto dal MIPAAF e avrà il compito di fare sintesi delle strategie regionali/di Provincia autonoma, di proporre una strategia nazionale e di raccordarsi con il livello europeo.

A livello regionale potranno essere valorizzate aggregazioni (create per filiera e/o per ambito territoriale) che favoriscano l'integrazione dei processi di modernizzazione (formazione, consulenza, innovazione tecnologica, ecc.) e che diventino punti di riferimento per l'AKIS regionale: svolgendo un'azione continua di monitoraggio dei fabbisogni delle imprese; coordinando l'eventuale raccolta di dati; facilitando la condivisione delle innovazioni disponibili; diffondendo in modo più mirato le informazioni agli attori che appartengono all'aggregazione di riferimento.

I Coordinamenti AKIS nazionale e regionali/di Province autonome si avvarranno della collaborazione della Rete Interregionale della Ricerca Agraria Forestale Acquacoltura e Pesca riconosciuta il 4/10/2001 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome per promuovere azioni di raccordo e di rete fra le stesse Regioni e Province autonome in materia di definizione delle linee politiche e dei programmi europei e nazionali, sostenere la partecipazione ad iniziative specifiche (Piattaforme tecnologiche ecc.) e per porre in evidenza specifiche esigenze correlate all'attività di ricerca e di servizio a imprese e territori.

12. Responsabile della comunicazione del piano

L'organismo responsabile della comunicazione del Piano è rappresentato dalla Direzione generale dello sviluppo rurale del Mipaaf.

Ad esso competono le seguenti funzioni:

- assicura la redazione del Piano di Comunicazione generale del PSP, in conformità a quanto previsto dall'art. 123.2.(k) del Reg. UE n. 2021/2115;
- indirizza e coordina le attività di comunicazione generali, incluse le eventuali attività di affidamento delle attività di comunicazione a terzi;
- assicura le attività di comunicazione e pubblicità degli interventi titolarità dell'Autorità di Gestione Nazionale;
- assicura il rispetto delle disposizioni regolamentari in merito agli obblighi di pubblicazione dei documenti connessi al Piano

In tale contesto, le autorità di Gestione Regionali partecipano alla definizione del Piano di Comunicazione generale e sulla base di questo definiscono i propri Piani di comunicazione regionali connessi agli interventi di propria competenza.

13. Responsabile della Rete nazionale della PAC

L'organismo responsabile della Rete nazionale della PAC è rappresentato dalla Direzione generale dello sviluppo rurale del Mipaaf.

Ad esso compete, su delega dell'Autorità di Gestione nazionale, la responsabilità della esecuzione delle funzioni di gestione e attuazione delle azioni della Rete stessa. Per l'esecuzione di queste, l'organismo responsabile può avvalersi di soggetti attuatori, pubblici o privati, anche esterni all'amministrazione di appartenenza.

Le Autorità designate dal punto 1 al punto 13 sono funzionalmente indipendenti tra di loro e operano in costante collaborazione per assicurare la massima efficienza nell'attuazione del piano strategico nazionale della PAC.

In particolare, l'Autorità di gestione nazionale e l'Autorità competente sono due soggetti distinti sia come organi che come funzioni.

L'Autorità di gestione nazionale, individuata nel Capo del Dipartimento delle politiche agricole europee e internazionali e dello sviluppo rurale, è il soggetto responsabile della corretta gestione ed attuazione del Piano Strategico Nazionale ed è chiamato a garantire le funzioni di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) 2021/2115.

L'Autorità competente, invece, individuata nel Direttore generale per le politiche internazionali e dell'Unione europea (decreto del Ministro del 20 novembre 2017) è il soggetto competente per le attività di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/2116. In particolare, decide con proprio atto formale sul riconoscimento, la revisione e la revoca degli Organismi pagatori e dell'Organismo di coordinamento.

7.2 Descrizione della struttura di monitoraggio e rendicontazione

Il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). È interconnesso con altre banche dati di rilevanza nazionale che sono sotto la responsabilità di altri soggetti (ad esempio Anagrafe tributaria, o Banca Dati Nazionale zootecnica).

È, inoltre, connesso con i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'interscambio e il tempestivo aggiornamento dei dati.

In altre parole, il SIAN è il sistema informativo di riferimento per quanto attiene ai dati relativi alla gestione dei procedimenti amministrativi agricoli ed al monitoraggio del territorio.

Nell'ambito del SIAN sono, quindi, predisposte, aggiornate e mantenute le banche dati informatizzate per la raccolta e memorizzazione delle informazioni qualitative e quantitative prodotte dalle autorità di cui alle tabelle del paragrafo 7.1, relative all'attuazione del Piano strategico della PAC (di seguito PSP) attraverso cui si realizza la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione del PSP stesso, nel corso della sua attuazione.

Nel quadro di riferimento della gestione e sviluppo del SIANe delle sue banche dati viene implementato un Sistema di Monitoraggio della PAC (SMP) che consente di svolgere l'attività di monitoraggio e controllo del PSP in itinere e una efficiente, completa e celere trasmissione delle spese sostenute e correlate ai risultati ottenuti (Indicatori) conformemente a quanto previsto ai paragrafi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art.134. In particolare, esso è funzionale a:

- a) rendere pubblici i risultati della relazione annuale sulla efficacia dell'attuazione coerentemente a quanto previsto al paragrafo 12 dell'art. 134 del REG (UE) 2021/2115.
- b) monitorare l'attuazione del PSP e dei progressi operativi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori di output, di risultato e d'impatto;
- c) raccogliere in modalità controllata, tempestiva e completa gli elementi/informazioni necessarie a predisporre la relazione annuale sulla efficacia dell'attuazione del Piano Strategico della PAC (APR) coerentemente con l'art. 134 del REG (UE) 2021/2115 e in particolare alla corretta quantificazione:
 - degli indicatori di output realizzati (riferimento par. 5);
 - dei dati finanziari relative alla spesa effettuata correlata ai pertinente output (riferimento par. 5);
 - dei risultati realizzati e distanza dai rispettivi target intermedi e finali (riferimento par. 5.d);
 - delle informazioni riferite agli interventi non coperti dal sistema integrato di gestione e controllo (riferimento par. 6)

Il sistema SMP si inserisce in una **data strategy** complessiva perseguita dal Mipaaf e da Agea Coordinamento le cui altre componenti integrate sono:

- un sistema di **Data governance** a cui partecipano tutti gli organi di governo individuati, costituito da un insieme di processi, ruoli, policy, standard e metriche, finalizzato a garantire un uso efficace ed efficiente delle informazioni, il cui primo caso d'uso è dedicato al supporto ed integrazione con il SMP
- una nuova **Data platform e Business Intelligence** per la gestione del ciclo di vita le cui principali caratteristiche sono:
 - capacità di gestire informazioni eterogenee (dati amministrativi, finanziari, geografici, etc.
 - *repository* centralizzato del dato con eliminazione delle duplicazioni e incongruenze e certificazione del processo di produzione del dato

- storicizzazione dei dati per l'abilitazione ad analisi predittive e trend attraverso algoritmi di *machine Learning*
- fruizione diretta dei dati per i molteplici processi e soggetti interni o esterni
- all'Amministrazione anche tramite funzionalità di *Self-BI web based*
- tecnologia allo stato dell'arte
- un nuovo ***Sistema di interscambio ed integrazione*** tra il SIAN e gli Organismi Pagatori e le Regioni e Province autonome che rappresenta un'importante evoluzione tecnologica rispetto agli attuali meccanismi di sincronizzazione dei dati, *cloud based* e che utilizza tecnologie allo stato dell'arte. L'adozione di tale sistema consente al SIAN:
 - maggior governo dei sistemi e un monitoraggio completo dei loro servizi *real-time*
 - standardizzazione dei flussi di dati
 - controlli di congruenza del dato trasmesso e presente nella propria banca dati, anche se provenienti da sistemi esterni
 - gestione ottimale delle “regole di business” adottate da Ministero ed Agea Coordinamento.

Di seguito una descrizione più approfondita del PSP e delle sue integrazioni con le altre componenti

Principali caratteristiche del Sistema di Monitoraggio della PAC (SMP)

L'Autorità di Gestione Nazionale provvede ad inserire nel sistema SMP i livelli target dell'attuazione della PAC sia in termini di pianificazione dell'utilizzo dei fondi assegnati ai diversi interventi, sia per quanto riguarda i relativi indicatori di output e di risultato

La banca dati del sistema SMP contempla quindi tutti i dati analitici necessari alla valutazione e monitoraggio della PAC. Il principale soggetto deputato all'alimentazione della banca dati è il sistema degli Organismi Pagatori (OP).

Il primo obiettivo del sistema è la produzione dei report istituzionali per la Commissione UE, in particolare l'APR, ma anche *dashboard* di servizio per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione della PAC 2023-2027.

Nella figura seguente, viene riportato lo schema concettuale generale del sistema SMC in corso di implementazione.




Figura 1 – Vista di alto livello di SMP

Gli attori del Sistema Monitoraggio della PAC

Il modello operativo vede la partecipazione collettiva dei seguenti attori nel Sistema di Monitoraggio della PAC:

- Autorità di Gestione Nazionale
- Autorità di Gestione regionali e delle Province Autonome, relativamente agli interventi per i quali è previsto un processo di attuazione regionalizzato,
- Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori che fornisce il quadro tecnico normativo per la realizzazione del SMP,
- Organismi Pagatori, responsabili dei controlli e dell'erogazione dei contributi
- Ulteriori eventuali soggetti individuati quali attuatori di taluni interventi (Organismi Intermedi).

Ne consegue che il sistema prevede un **modello operativo** che consenta ai diversi soggetti di svolgere agevolmente la propria funzione. Il sistema prevedrà la definizione de:

- le regole di costituzione del dato inteso come elemento fondante dell'informazione che va a comporre il sistema di monitoraggio che tutti gli attori dovranno utilizzare
- la procedura amministrativa per l'alimentazione del sistema; con il livello di granularità più adeguato alle necessità, dovrà essere stabilito:
 - il soggetto deputato al reperimento del dato atomico
 - il percorso tecnico-amministrativo di assunzione di responsabilità e di validazione del dato fornito
 - le regole di validità tecniche ed amministrative dei dati, nonché le modalità di accettazione e di segnalazione di incongruenze sintattiche e semantiche delle informazioni e di conseguente ripetizione di una o più fasi di alimentazione del sistema
- gli eventi che dovranno generare meccanismi automatici di alimentazione del sistema di gestione del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione e/o la cadenza temporale con cui questo dovrà essere alimentato

In riferimento a quanto previsto nell'ultimo punto del precedente elenco, si prevede un progressivo incremento dell'utilizzo del SMP come strumento di gestione quotidiana del PSP ai livelli amministrativi appropriati. Corrispondentemente, il sistema dovrà progressivamente rendere disponibili i dati di base sempre più in tempo reale.

Verrà inoltre previsto un sistema di profilazione dei privilegi di accesso alle informazioni, in funzione della tipologia di utenti, al fine di delimitare opportunamente i rispettivi ambiti di visibilità delle informazioni stesse.

Schema di funzionamento del Sistema di Monitoraggio della PAC

- **Dati di input necessari al SMP**

- 1.

- **Inizializzazione del sistema**

Il primo step di popolamento del sistema di monitoraggio è quello dell'inizializzazione del sistema con i dati che costituiscono lo scheletro dell'intera programmazione. Devono essere infatti inseriti gli interventi contenuti nel PSP, con le relative regole di calcolo degli indicatori di output e di risultato, i target intermedi e finali, i valori della baseline degli indicatori indicati nella valutazione ex ante propedeutica alla predisposizione del PSP, la dotazione finanziaria degli interventi e la sua pianificazione nel corso della programmazione.

- 1.

- **Flusso dati di input in fase di esercizio**

Per la gestione degli aggiornamenti in corso d'opera, sia per snellire l'operatività del gestore del sistema, sia, soprattutto, per garantire il costante allineamento con il sistema SFC della Commissione europea, è auspicabile lo sviluppo di servizi di interoperabilità per il dialogo tra i due sistemi, nazionale e unionale.

Per quanto riguarda invece l'esercizio ordinario del sistema di monitoraggio, le modalità di alimentazione varieranno in funzione della tipologia di indicatore:

- *Indicatori di output*: i soggetti responsabili della fornitura dei dati di base necessari per determinare gli indicatori di output sono gli Organismi Pagatori; sarà loro cura, in corrispondenza all'esecuzione di un pagamento, comunicare al sistema SMP i dati degli output associati ad ogni pagamento;
- *Indicatori di risultato*: anche per gli indicatori di risultato, i principali soggetti responsabili della fornitura dei dati di base sono gli Organismi Pagatori; in linea di massima, l'aggiornamento avverrà con cadenza periodica a seconda delle diverse fasi di attuazione del PSP.

I contenuti elementari che devono confluire nel sistema di monitoraggio per la determinazione degli indicatori, con particolare riferimento agli indicatori di output e di risultato, deriveranno dai sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi.

- 1.

- **Data governance e tracciabilità delle fonti**

Dall'analisi di dettaglio degli interventi e dei relativi indicatori è in corso di individuazione l'ulteriore fabbisogno informativo non coperto dalle informazioni già disponibili all'interno dei sistemi informativi dell'Organismo di Coordinamento, degli Organismi Pagatori e delle Autorità di Gestione nazionale e regionali. Caso per caso, quindi, viene censita la fonte del dato (ad esempio, se già disponibile in banche

dati di altre amministrazioni o se deve essere reperito nel corso del singolo procedimento amministrativo), la modalità di approvvigionamento del dato stesso, del suo controllo e della relativa certificazione.

1.

○ **Regole per la gestione dei dati personali**

Il sistema di gestione deve altresì garantire la conformità al dettato dell'articolo 151, comma 2, che prevede esplicitamente che, laddove i dati personali siano trattati ai fini di monitoraggio e valutazione nell'ambito del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione del PSP, essi devono essere resi anonimi. Il sistema sarà conforme alle linee guida in corso di definizione in sede di Commissione UE.

● **Elaborazione delle informazioni e funzioni necessarie**

1.

○ **Caratteristiche funzionali del Sistema di Monitoraggio della PAC**

Il sistema è progettato per interagire con la massima flessibilità con altre banche dati nazionali con le quali, in base all'analisi di dettaglio delle diverse categorie di indicatori, verranno scambiate informazioni (come nel caso del Sistema di Monitoraggio Igrue, della Banca Dati Nazionale zootecnica, o, qualora divenga un adempimento cogente, del sistema di monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Altro elemento considerato nel disegno del sistema di monitoraggio è quello della modularità, ovvero di garantire la possibilità di raccogliere informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli indicatori di cui all'Allegato I del Reg. (UE) n. 2115/2021.

Il Sistema di Monitoraggio della PAC (SMP) è alimentato dai diversi sistemi informativi esistenti e ha come obiettivo di fornire livelli conoscitivi e organizzativi, nonché quadri di conoscenza utili per svolgere:

- Monitoraggio per performance
- Monitoraggio per indicatori
- Monitoraggio attuativo procedurale (AdGN o AdGR o OP)

Per perseguire questo obiettivo, è necessario costituire una banca dati di monitoraggio riferimento che raccolga a livello granulare le informazioni che caratterizzano, attraverso i sistemi di gestione dei diversi procedimenti amministrativi, le singole operazioni che devono essere sottoposte a monitoraggio e valutazione.

A partire quindi da tale banca dati di monitoraggio comune vengono implementati gli algoritmi che consentono di misurare:

- Le performance in termini di raggiungimento dei target prefissati in sede di programmazione
- I risultati in termini di conseguimento degli obiettivi a cui l'attuazione di ogni operazione contribuisce sulla base delle regole prefissate e la correlazione delle stesse con le dimensioni oggetto di misurazione (indicatori di risultato)
- Lo stato di avanzamento della programmazione in termini di avanzamento della spesa.

1.

○ **Processo e metodo di monitoraggio**

Il monitoraggio comune rappresenta il principale processo di osservazione dell'attuazione della PAC, ponendosi quale strumento di supporto ai fini dell'ottimizzazione dei processi di programmazione, attuazione e sorveglianza.

Occorre pertanto garantire omogeneità, significatività e qualità dei contenuti/dati, rispetto delle tempistiche, osservanza delle regole, corretta attuazione delle procedure, etc.

La struttura delle classi e dei dati del SMP sarà perciò regolamentata da protocolli tecnici di colloquio (interscambio) in cui sono definite: ontologia, nomenclatura comune, semantica, dimensioni e caratteristiche del dato, nonché le regole di inizializzazione di alcuni dati.

In particolare, le norme comuni di interscambio a titolo esemplificativo e non esaustivo riguardano:

- i dati delle operazioni autoconsistenti.
- le modalità di acquisizione delle informazioni rispettando l'obbligatorietà, il formato (tipo e dimensione) e range di valori ammessi (ove presenti)
- le modalità di aggiornamento, chiusura e cancellazione delle operazioni dal SMP.

I principi fondamentali alla base della costituzione del SMP sono:

- La rilevazione dei dati a livello di singola operazione (dati analitici), attraverso i Sistemi informativi degli OP;
- La standardizzazione delle modalità e dei contenuti delle rilevazioni anche attraverso apposita documentazione condivisa, quali vademecum e glossari;
- Il riferimento univoco delle informazioni per tutte le esigenze conoscitive (quali ad esempio elaborazioni/report ufficiali sullo stato di attuazione del PSP);
- La coerenza tra i dati di pagamento risultanti dal monitoraggio delle singole operazioni e le relative spese certificate;
- La comunicazione dei dati analitici al sistema in modalità sicura e certificata;
- Il controllo, l'aggregazione ed il processamento dei dati analitici con applicazione delle regole di calcolo per la produzione degli indicatori;
- La produzione da parte del SMP dei report istituzionali APR e delle dashboard di monitoraggio.

Il SMP costituisce la **fonte ufficiale** dei dati inerenti il monitoraggio del PSP, anche con specifico riferimento alle informazioni relative al calcolo e alla verifica degli indicatori previsti dal quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione, previa certificazione delle informazioni scambiate da parte delle Amministrazioni mittenti.

Nel SMP sono implementati i **Controlli di validazione** dei dati di monitoraggio che costituiscono il set di controlli di qualità e coerenza a cui sono sottoposti i dati oggetto di validazione nell'ambito del Sistema.

La principale entità del monitoraggio è l'**operazione**, rappresentando l'unità minima di rilevazione della sfera di osservazione a cui vengono correlati specifici insiemi di informazioni che si pongono come attributi a corredo di tale entità concettuale.

L'operazione rappresenta pertanto un'entità informativa caratterizzata da una serie di variabili, in termini di obiettivi, tempistica di realizzazione, localizzazione territoriale, risorse finanziarie necessarie e impiegate, indicatori, soggetti coinvolti a vario titolo nella sua attuazione (riferimento a doc della RRN).


1.

- **Architettura logica del Sistema di Monitoraggio della PAC**

Il SMP è basato su una infrastruttura abilitante “Data Platform & Business Intelligence”, di cui si riportano in questo capitolo le caratteristiche.

L’infrastruttura abilitante: la “Data Platform & Business Intelligence”

L’architettura logica della Data Platform & Business Intelligence è di seguito rappresentata.



L'architettura schematizzata è un modello di implementazione che permette di governare enormi quantità di dati sfruttando di volta in volta i metodi più opportuni di elaborazione dati, in modo da gestire i diversi formati bilanciando la latenza, il throughput e la tolleranza agli errori.


- **Source layer:** i dati possono essere ottenuti da una varietà di fonti alimentanti.
- **Batch source,** fonti informative Interne, caratterizzate nel contesto da informazioni contenute ad esempio nei sistemi legacy. Sono dati strutturati disponibili in database relazionali, così come da dati non strutturati o semi strutturati (Open Data, Web Data) con bassa frequenza di acquisizione.
- **Stream Source:** fonti informative caratterizzate da dati minimali, ma con un’elevata frequenza, fonti di tipo Web Data, IoT. Spesso sono fonti informative esogene rispetto al perimetro di interesse principale che offrono la possibilità di complementare il patrimonio informativo andando ad abilitare nuove tipologie di analisi analitiche innovative da implementare all’interno della Data Platform.
- **Batch Layer:** questo componente si occupa dell’acquisizione del dato nelle Data Platform per sorgenti di tipo batch ed avviene tramite processi di Data Ingestion.
- **Speed Layer:** questo componente si occupa dell’acquisizione del dato nelle Data Platform per sorgenti di tipo streaming ed avviene tramite processi di Data Ingestion.
- **Publish and Action:** area di pubblicazione delle informazioni. Si prevede anche l’utilizzo di librerie cartografiche di tipo open per visualizzare mappe interattive.

I principali vantaggi della Data Platform & Business Intelligence del SIAN posso essere riassunti qui di seguito:

- flessibilità, gestione della governance, elevati standard di sicurezza;
- possibilità di analizzare i dati in modo veloce e iterativo;
- possibilità di fare analisi predittive;
- accesso basato sui ruoli, per soddisfare le esigenze di analisi di utenti con diversi livelli di competenza e responsabilità;
- accesso sicuro alle analisi in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento grazie ad App Mobile;
- alte prestazioni di calcolo;
- alta affidabilità di processamento.

Mappatura dei processi della nuova PAC sulla Data Platform & BI

La Data Platform & Business Intelligence supporterà i processi della PAC come mostrato nella seguente immagine.



Nel lato sinistro è possibile evidenziare l'entità Organismo Pagatore (OP) che trasmette i dati analitici al sistema di Gestione e Monitoraggio Centrale della PAC.

Il SMP si occuperà di: a) raccogliere e consolidare i dati forniti dagli OP, b) aggregare i dati forniti dagli OP per le varie dimensioni di analisi, c) arricchire i dati forniti dagli OP integrando i dati con le ulteriori fonti dati disponibili nel SIAN, d) Applicare gli algoritmi di Artificial Intelligence e Machine Learning allo scopo di predire i trend di avanzamento ed il raggiungimento dei target e d) produrre il report istituzionale APR e le dashboard di monitoraggio.

• Dati di output prodotti da SMP

1.
 - Rappresentazione dati a più livelli mediante dashboard dedicate

Il primo requisito funzionale da soddisfare, in base a quanto previsto dai regolamenti unionali, ma anche dall'assetto istituzionale italiano, è di prevedere che il sistema consenta la rappresentazione dei dati a più livelli, ad esempio:

- Il PSP nel suo complesso;
- il dettaglio dei pagamenti diretti, degli interventi settoriali e di quelli dello sviluppo rurale a livello di singolo intervento;
- *unit amount* nell'ambito dell'intervento (se necessario), in relazione alle tipologie di indicatori:

i. indicatori di output;

ii. indicatori di risultato;

iii. indicatori di impatto;

- *unit amount* nell'ambito dell'intervento, in funzione del modello organizzativo adottato:

i. livello nazionale;

ii. livello delle regioni e delle province autonome;

iii. livello di organismi intermedi (ad esempio, per la programmazione Leader);

iv. livello dei diversi stakeholder coinvolti nel processo.

1.

○ **Produzione dei trend e dei valori previsionali**

Si prevede che, oltre all'architettura a più livelli, il sistema debba consentire, in corso d'opera, anche di poter eseguire valutazioni previsionali rispetto al raggiungimento degli obiettivi di performance previsti nel PSP.

Ad esempio, per adottare le opportune azioni correttive derivanti da uno scarso *tiraggio* di un intervento, nel sistema dovranno confluire anche informazioni quali il numero di adesioni e l'importo complessivo richiesto per quell'intervento. Qualora gli ostacoli al raggiungimento di un determinato obiettivo fossero generati da difficoltà di carattere tecnico-amministrativo (ritardo nei controlli, contenziosi, ecc.), nel sistema dovranno confluire anche informazioni relative all'avanzamento dei procedimenti amministrativi.

Tenuto conto, poi, del tenore del contenuto dell'art. 130 del Reg. (UE) n. 2115/2021, che prevede che il sistema di informazione elettronico per la gestione del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione registri e conservi i dati essenziali sull'attuazione del Piano Strategico, ivi comprese le informazioni su ciascun beneficiario e operazione, è altresì necessario prevedere che tale sistema gestisca le informazioni di dettaglio per la determinazione del futuro valore degli indicatori o valore tendenziale e non, semplicemente, il loro valore attuale.

1.

○ **Analisi dei target e report istituzionali**

Le informazioni contenute nel sistema dovranno essere opportunamente rappresentate ai diversi livelli amministrativi almeno per i seguenti obiettivi:

- predisposizione del contenuto informativo che dovrà essere parte integrante e sostanziale delle APR;
- verifica in corso d'opera del raggiungimento dei target indicati nel PSP;
- strumento di supporto alle decisioni per l'adozione di eventuali azioni correttive nel corso dell'attuazione del PSP.

I dati potranno essere esposti anche su base geografica.

GESTIONE DEI RECLAMI ex art. 59.7 del Reg. (UE) n. 2021/2116

La gestione dei reclami, delle denunce e delle segnalazioni in genere provenienti sia dall’Autorità giudiziaria/inquirente che dai privati, dai quali emergono fatti o circostanze potenzialmente lesivi degli interessi dell’Unione, sono trattati direttamente dall’Organismo pagatore competente, sulla base della procedura dallo stesso predisposta. Le modalità di gestione di tali segnalazioni tengono altresì conto della disciplina prevista a livello nazionale per la gestione delle istanze, dei reclami e delle denunce.

Inoltre, l’accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati, ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

Il procedimento amministrativo relativo alle richieste di pagamento nel settore agricolo si svolge sui sistemi informativi degli Organismi pagatori e risulta interamente automatizzato.

Infatti, in applicazione dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire un maggiore livello di efficienza nella propria attività, è incentivato l’uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l’accesso agli atti da parte degli interessati, per tutte le fasi di presentazione, controllo, istruttoria, e pagamento della domanda.

Tra i documenti amministrativi accessibili che fanno parte del procedimento della domanda vi sono:

- *Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);*
- *Scheda di validazione del fascicolo aziendale;*
- *Domanda di sostegno/ pagamento;*
- *Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;*
- *Check-list delle istruttorie eseguite;*
- *Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere, raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);*
- *Informazioni relative ai pagamenti effettuati.*

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, accedendo al sistema informativo agricolo direttamente o tramite il Centro di Assistenza agricola cui hanno conferito mandato per la gestione del fascicolo.

Infine, sempre allo scopo di garantire la trasparenza e l’accessibilità alle informazioni, gli Organismi pagatori responsabili del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie curano la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l’esito della domanda. Il pagamento dell’aiuto nella misura richiesta – senza l’applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

MISURE PER EVITARE L’ELUSIONE DELLE NORME DELL’UE EX ARTICOLO 62 DEL REG.(UE) 2021/2116

Con riferimento alle misure atte a garantire l’applicazione dell’art. 62 del Reg. (UE) n. 2021/2116 (clausola di elusione), ciascun Organismo pagatore adotta una procedura specifica di controllo, con proprie check-list, nell’ambito della più generale strategia antifrode. Agea Coordinamento, anche sulla base delle procedure definite da ciascun Organismo pagatore, promuove la diffusione di buone pratiche e prassi per l’attuazione della disposizione in questione.

In particolare, con riferimento a ciascun intervento, si procede in ciascun anno solare alla selezione di un campione di aziende per la verifica delle condizioni artificiose sulla base di criteri specifici. I criteri puntuali di selezione saranno individuati in ragione delle specificità degli interventi e sulla base di informazioni storiche. Alla luce degli esiti dei controlli, verrà valutata l'opportunità di estendere le verifiche e/o di integrare i criteri di rischio.

Inoltre, per ciascun beneficiario sottoposto a controllo, viene predisposta una check-list nella quale per ciascun criterio di controllo selezionato viene indicato l'elemento verificato, l'esito del controllo e la base giuridica della condizione/obbligo/impegno verificato.

7.3 Informazioni su sistema di controllo e sanzioni

7.3.1 SIGC - Sistema integrato di gestione e di controllo

Il SIGC è utilizzato per gestire e controllare gli interventi nel settore vitivinicolo come prescrive il titolo III del regolamento (UE)... [regolamento sul piano strategico della PAC]? : **Sì**

Il SIGC è utilizzato per gestire e controllare la condizionalità? : **Sì**

L'articolo 65, paragrafo 4, lettera d) del regolamento orizzontale dà agli Stati membri la possibilità di definire la "parcella agricola". Fornire la definizione di "parcella agricola" nel tuo Stato membro.

L'unità elementare del SIPA è la parcella agricola, univocamente identificata e costituita da una superficie agricola geometricamente delimitata, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive.

La parcella di riferimento deve essere misurabile e, in linea di principio, stabile nel tempo e deve consentire la localizzazione univoca ed inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente dall'agricoltore.

Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) è un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali. Esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali, acquisite con cadenza triennale (1/3 del territorio per ciascun anno), provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).

Il SIPA consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare spazialmente i dati costitutivi del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) a livello di parcella agricola nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione.

La parcella costituisce il riferimento territoriale per la compilazione del fascicolo aziendale e della domanda geospaziale.

Il fascicolo aziendale è la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per il FEAGA e il FEASR, con riferimento al sistema di identificazione dei beneficiari.

Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare:

1.
 1. *Composizione strutturale;*
 2. *Piano di coltivazione;*
 3. *Composizione zootecnica;*
 4. *Composizione dei beni immateriali;*

5. *Adesioni ad organismi associativi;*
6. *Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.*

Ciascuna Azienda beneficiaria di aiuti è identificata attraverso un codice univoco (CUAA) corrispondente al codice fiscale dell'azienda che viene verificato/validato sulla base delle informazioni ottenute attraverso dei servizi di colloquio, operativi nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con l'Agenzia delle Entrate.

L'insieme delle informazioni che costituiscono il fascicolo aziendale sono controllate e certificate con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

Non sono quindi previste modifiche in relazione a quanto attualmente utilizzato in tema di identificazione dei beneficiari.

7.3.1.1 Tutti gli elementi del SIGC previsti dal regolamento orizzontale sono istituiti e operativi dal 1° gennaio 2023

Tutti gli elementi del SIGC previsti dal regolamento orizzontale sono istituiti e operativi dal 1°F gennaio 2023 : **Si**

7.3.1.1.1 Un sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA)

Il SIPA viene gestito dall'Italia nell'ambito del SIAN dove sono implementate tutte le banche dati e le funzioni che ne garantiscono l'aggiornamento. Il Sistema è stato realizzato utilizzando i seguenti requisiti:

- le banche dati geografiche sono riferite al sistema unico nazionale (WGS84/UTM32N);
- i tematismi sono disponibili in scala 1:5000 o 1:2000;
- i tematismi sono riferibili ad ortofoto digitali aggiornate con pixel 20 cm colore.

Gli strati informativi contenuti, sebbene indipendenti, sono tra loro coerenti.

Nell'ambito del SIPA sono disponibili le banche dati grafiche:

- ortofoto digitali pixel 20 cm colore e Immagini satellitari ad alta e bassa definizione;
- Carta dei suoli ottenuta per foto-restituzione dalle ortofoto e realizzata in scala 1:2000;
- Zone protette delimitate in conformità all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/2115;
- Natura 2000 o le zone vulnerabili ai nitrati ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 91/676/CEE del Consiglio(32);
- elementi caratteristici del paesaggio in buone condizioni agronomiche e ambientali definiti conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115 o oggetto di interventi elencati al titolo III, capi II e IV di detto regolamento;
- altri cataloghi che si renderanno necessari i fini della verifica dell'ammissibilità degli interventi proposti.

AGEA Coordinamento realizza ed aggiorna il SIPA, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica dei sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali.

Il SIPA è aggiornato mediante tecniche di interpretazione delle ortofoto e delle immagini satellitari nonché in base all'esito dei procedimenti amministrativi autorizzativi e dei controlli svolti in loco , ivi compresi quelli per l'ammissibilità delle domande d'aiuto.

Il SIPA è messo a disposizione degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle altre amministrazioni pubbliche per la gestione dei procedimenti di rispettiva competenza e le stesse amministrazioni concorrono al suo aggiornamento secondo le regole e le modalità stabilite da AGEA coordinamento.

7.3.1.1.2 Un sistema di domanda geospaziale (GSA) e un sistema basato sugli animali

In Italia il sistema di presentazione delle domande di aiuto è basato sulla esistenza di un fascicolo aziendale grafico validato annualmente che, oltre a contenere i dati anagrafici dell'azienda, consolida la consistenza aziendale per:

- la componente superfici sulla base della parcella di riferimento specificata nell'ambito del paragrafo relativo al SIPA (7.3.1.1.1);
- la componente produttiva aziendale attraverso la definizione del piano colturale grafico annuale a livello di parcella agricola;
- la componente animali sulla base della banca dati animali specificata nell'ambito del paragrafo (7.4).

La domanda geospaziale, precompilata sulla base della consistenza aziendale e sulla base del piano colturale grafico definiti nell'ambito del fascicolo aziendale (parcella di riferimento, parcella agricola e banca dati animali), specifica le richieste dell'azienda agricola rispetto a ciascun regime di aiuto.

Nell'ambito del fascicolo aziendale ogni azienda agricola definisce annualmente il proprio piano di coltivazione grafico sulla base delle parcelle di riferimento che ricadono nel perimetro dell'azienda stessa (isola aziendale) dettagliando puntualmente le coltivazioni sulle proprie superfici. Analogamente, nell'ambito del fascicolo aziendale, sulla base delle informazioni disponibili dalla banca dati animali, vengono riportati gli elementi che attengono alla componente zootecnica disponibile. Al termine della compilazione del fascicolo aziendale il produttore consolida, tramite una scheda di validazione, le informazioni in esso contenute.

Nell'ambito della definizione del Piano Colturale Grafico l'azienda dispone inoltre di tutti i layer grafici necessari a specializzare ciascuna parcella quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- Zone protette delimitate in conformità all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/2115;
- Natura 2000 o le zone vulnerabili ai nitrati ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 91/676/CEE del Consiglio(32);
- elementi caratteristici del paesaggio in buone condizioni agronomiche e ambientali definiti conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115 o oggetto di interventi elencati al titolo III, capi II e IV di detto regolamento.

A seguito del consolidamento del fascicolo aziendale l'azienda agricola può effettuare una domanda di aiuto che si presenta precompilata sia per la componente anagrafica, sia per la componente grafica delle superfici, definendo il regime di premio richiesto. Per quanto riguarda la richiesta di aiuto per gli interventi di zootecnia, il dato riferibile all'ammissibilità dei capi è ottenuto attraverso la Banca dati nazionale zootecnica.

7.3.1.1.3 Viene applicato un sistema di domanda automatica ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 4, lettera f) del regolamento orizzontale?

Per gli interventi basati sulle superfici? : **No**

Per gli interventi basati sugli animali? : **Sì**

7.3.1.1.4 Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)

L'Italia, come rappresentato al punto 7.3.3.1.2, adotta un sistema di monitoraggio delle superfici agricole basato sulla valutazione multitemporale delle immagini satellitari e sulla base di ulteriori attività di follow-up.

Il sistema di monitoraggio delle superfici, avviato in Italia dal 2018, è proseguito negli anni successivi e prevede:

- procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi legati agli interventi e monitorabili tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus;
- attività di follow-up adeguate, al fine di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto;
- informativa ai beneficiari in merito ai controlli tramite monitoraggio utilizzando strumenti adeguati di comunicazione con riguardo alle segnalazioni, alle prove richieste e all'esito stesso del monitoraggio.

L'Italia intende avvalersi del *phasing-in*, previsto dalla normativa, per l'anno 2023 ed andare a regime a partire dal 1 gennaio 2024.

Per le condizioni di ammissibilità non monitorabili da AMS, si chiarisce di seguito in che modo il campione sia selezionato relativamente alla percentuale minima di controlli e la percentuale del campione selezionata in base al rischio.

Per quanto attiene al primo anno della Programmazione, in assenza di informazioni specifiche sulla base delle quali effettuare valutazioni approfondite, si intende andare in continuità con l'attuale impostazione. Il target del campionamento è ipotizzabile al 3% della superficie associata a criteri di ammissibilità ed impegni non monitorabili tramite AMS.

Oggetto di campionamento saranno le domande selezionate sulla base di una analisi dei rischi in corso di definizione che tiene conto di alcuni fattori come il peso finanziario degli interventi, la numerosità degli elementi non monitorabili etc.

La percentuale del campione di rischio sarà pari al 75-80% del campione totale, mentre la restante parte sarà selezionata con criteri di casualità.

In questa maniera si mantiene un benchmark di valutazione dell'analisi di rischio e non si esclude potenzialmente nessun soggetto beneficiario.

L'evoluzione di tale sistema dipenderà da una serie di fattori come la progressiva maggiore disponibilità delle informazioni sulla distribuzione dei pagamenti e sull'impatto finanziario dei diversi interventi, sul tasso d'errore riscontrato, sullo sviluppo delle tecnologie legate ai controlli, etc.

7.3.1.1.6 Sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, se del caso

Sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 71 del regolamento orizzontale? : **Si**

7.3.1.1.7 Sistema di identificazione e registrazione degli animali ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 4, lettera c) [articolo 66, paragrafo 1, lettera g) del regolamento orizzontale]

Disponete di un sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera g), del regolamento orizzontale? : **Si**

sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio : **Si**

sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio : **Si**

sistema di identificazione e di registrazione dei suini istituito dalla direttiva 2008/71/CE del Consiglio : **Si**

7.3.2 Non SIGC

7.3.2.1 Breve descrizione del sistema di sanzioni per gli interventi non SIGC conformemente ai principi di efficacia, proporzionalità e di effetto dissuasivo FEAGA non SIGC

Per gli interventi non connessi a superfici ed animali del FEAGA, concorrono all'eventuale applicazione delle riduzioni ed esclusioni le spese non ammissibili rilevate sia in fase di controllo di ammissibilità della domanda che, eventualmente, in fase di controllo in loco. Qualora l'importo a cui il beneficiario avrebbe diritto esclusivamente in base alla domanda di aiuto, supera l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità della domanda di aiuto, si applica una riduzione all'importo effettivo da versare al beneficiario. La riduzione si applica anche alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco.

Fatta salva l'applicazione delle riduzioni connesse agli importi considerati non ammissibili in caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal piano strategico oppure se pertinenti, degli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ed altri requisiti e norme obbligatori, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, portata, permanenza o ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità disciplinate dalle disposizioni nazionali. A quest'ultimo riguardo, infatti, ***le percentuali di riduzione da applicare alle spese non ammissibili e la percentuale delle aziende da sottoporre a controlli in loco sono in corso di definizione mediante provvedimenti normativi e disposizioni ministeriali, che si ispirano ai principi di efficacia, proporzionalità ed effetto dissuasivo.***

dFEASR non SIGC

Per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali del FEASR, I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi ed in loco.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Se l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione, supera l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento, si applica una sanzione amministrativa che non va oltre la revoca totale del sostegno. La sanzione amministrativa si applica alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Fatta salva l'applicazione delle riduzioni connesse agli importi considerati non ammissibili in caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal piano strategico oppure se pertinenti, degli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ed altri requisiti e norme obbligatori, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, portata, permanenza o ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità disciplinate dalle disposizioni nazionali. A quest'ultimo riguardo, infatti, ***le percentuali di riduzione da applicare alle spese non ammissibili e la percentuale delle aziende da sottoporre a controlli in loco sono in corso di***

definizione mediante provvedimenti normativi e disposizioni ministeriali, che si ispirano, appunto, ai principi di efficacia, proporzionalità ed effetto dissuasivo.

Indicazione di una percentuale minima per I controlli in loco ed ex post.

I controlli in loco sono effettuati sulle domande di pagamento che hanno superato I controlli amministrativi di ammissibilità (ad esclusione delle domande di anticipo) su una percentuale di spesa che sarà definita mediante I richiamati provvedimenti normativi / disposizioni ministeriali.

La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale. I controlli in loco comprendono una visita presso il luogo di realizzazione delle opere e sono effettuati alla presenza del beneficiario stesso o di un suo delegato munito di delega.

I controlli ex post sono effettuati su una percentuale, che sarà definita mediante I richiamati provvedimenti normativi / disposizioni ministeriali, della spesa complessivamente erogata dall'inizio della programmazione al 31/12 dell'anno solare precedente all'anno solare in cui sono eseguiti I controlli. La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Descrizione del sistema di controllo per la valutazione della ragionevolezza dei costi (principio di economia a norma del Regolamento finanziario).

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno includono la verifica della ragionevolezza dei costi, utilizzando un sistema di valutazione adeguato. Per verificare la ragionevolezza dei costi, in alternativa all'utilizzo dei costi semplificati quale metodo privilegiato, si può far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

- 1.
1. **confronto tra preventivi;**
2. **adozione di un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato e realistico delle varie categorie di macchine, attrezzature, nonché altri lavori compresi quelli di impiantistica;**
3. **valutazione tecnica indipendente sui costi.**

Nel caso in cui il metodo prescelto sia quello del confronto tra preventivi, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Controllo dell'attuazione dei progetti di investimento nell'ambito dei controlli amministrativi, in caso di impossibilità di effettuare le visite in situ (modalità alternative di controllo).

La realizzazione dei controlli amministrativi per gli investimenti materiali sarà supportata dalla fornitura, da parte del beneficiario, di foto georiferite, filmati o altre prove equivalenti. Nel caso in cui tali prove non consentano all'Autorità incaricata del controllo di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento, saranno eseguiti sopralluoghi presso il luogo dell'investimento.

Indicazione degli importi per l'uso previsto delle opzioni semplificate in materia di costi (costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso) conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento sui piani strategici e breve descrizione del modo in cui si garantisce che I metodi di calcolo siano giusti, equi e verificabili.

Il metodo di calcolo previsto sarà basato su dati statistici o altre informazioni oggettive, su dati storici verificati dei singoli beneficiari o su dati derivanti da normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

In particolare, esso potrà quindi basarsi sull'analisi statistica dei dati storici (p.e. analisi e elaborazione dei dati risultanti dalla spesa certificata sulla corrispondente misura/categoria di spesa del PSR 2014-2020), oppure attraverso altri tipi di analisi, come ad esempio le indagini di mercato, gli inviti a presentare proposte, I giudizi esperti, ecc.

Allo scopo di garantire che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettuerà I calcoli o confermerà l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi attraverso una specifica dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli.

Infine, in caso di inosservanza delle norme sugli appalti pubblici, qualora l'inosservanza riguardi norme dell'Unione o norme nazionali sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata viene determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. Si rimanda in ogni caso alla parte relativa alle misure di sviluppo rurale con procedura ad appalto pubblico.

7.3.2.2 Breve descrizione del sistema di controllo per non SIGC (metodi di controllo, controlli incrociati, durabilità degli investimenti e relativi controlli ex post ecc.)

FEAGA non SIGC

Nell'ambito degli interventi finanziati dal FEAGA è previsto lo svolgimento di differenti tipologie di controlli finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli altri obblighi previsti dal Piano Strategico e nelle pertinenti disposizioni unionali.

Tutte le domande di sostegno, presentate dai beneficiari, sono sottoposte a controlli amministrativi sistematici. Questi controlli sono completati da controlli in loco ed ex post svolti su un campione di domande, costituito a partire dall'intera popolazione di richiedenti, selezionato secondo criteri di rischio e criteri casuali.

Le procedure attuate prevedono la registrazione delle operazioni svolte, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

I controlli amministrativi comprendono l'esame di rendicontazioni, con verifica dei documenti fiscali ed amministrativi, dell'effettività del pagamento tramite verifica della documentazione bancaria; l'esame di eventuale documentazione probatoria dell'attività verificabile presso la sede del beneficiario. I controlli amministrativi vengono svolti ricorrendo, ove possibile, a controlli automatizzati con banche dati interne al SIAN ed altre banche dati interconnesse della Pubblica Amministrazione centrale, delle Autorità di Gestione e degli Organismi Pagatori. Ai fini dell'interscambio della documentazione necessaria ai controlli amministrativi vengono adottate specifiche procedure per la dematerializzazione dei procedimenti.

I controlli amministrativi sono completati da controlli in loco per verificare l'avvenuta esecuzione delle attività previste tramite misurazioni o rilievi di natura tecnica, inclusi rilievi sul magazzinaggio, il confezionamento o la trasformazione industriale.

Sono previsti controlli di natura tecnica sugli eventi, che si realizzano presso le aziende agricole dei produttori associati o presso imprese di lavorazione, di trasformazione, la cui esecuzione, durata o

permanenza di effetti visibili, si esaurisce in un breve o brevissimo periodo di tempo. La non ripetibilità degli eventi, impone di realizzare un tempestivo monitoraggio in loco allo scopo di verificare l'effettiva esecuzione dell'attività.

Per le operazioni che prevedono investimenti di tipo materiale, all'interno del periodo vincolativo previsto nelle disposizioni nazionali ed unionali, è prevista la realizzazione di controlli ex post finalizzati a verificare che non si concretizzi la cessazione, il trasferimento dell'attività produttiva, il cambio di proprietà o qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, sugli obiettivi o sull'attuazione dell'intervento finanziato.

La realizzazione dei controlli in loco ed ex post può essere supportata dalla fornitura da parte del beneficiario di foto georiferite e video utili anche a documentare la realizzazione di specifici eventi. Tali prove devono consentire al funzionario incaricato del controllo di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento ed all'esecuzione di talune attività.

La definizione a livello nazionale delle norme generali sui controlli e sulle sanzioni è contenuta in specifici provvedimenti normativi nazionali.

Gli Organismi Pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni finanziate di cui sono responsabili.

FEASR non SIGC

Il sistema di controllo adottato consente di accertare l'esistenza e la corretta realizzazione degli interventi finanziati dal FEASR. E' prevista l'esecuzione di controlli sul rispetto, delle condizioni di ammissibilità e sulla conformità dei beneficiari ai criteri ed obblighi stabiliti nel piano strategico e nelle pertinenti norme dell'Unione.

Tutte le domande di sostegno e di pagamento, presentate dai beneficiari, sono sottoposte a controlli amministrativi sistematici. Questi controlli sono completati da controlli in loco ed ex post svolti su un campione di domande, selezionato secondo criteri di rischio e criteri casuali.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno comprendono la verifica dei criteri di selezione, dei criteri di ammissibilità, dell'ammissibilità dei costi dichiarati e del rispetto degli impegni e altri obblighi connessi all'operazione oggetto del sostegno.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono finalizzati ad accertare la conformità dell'investimento realizzato rispetto a quanto ammesso in domanda di sostegno ed al controllo dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari.

I controlli amministrativi vengono svolti ricorrendo, ove possibile, a controlli automatizzati con banche dati interne al SIAN ed altre banche dati interconnesse della Pubblica Amministrazione centrale, delle Autorità di Gestione e degli Organismi Pagatori. Ai fini dell'interscambio della documentazione necessaria ai controlli amministrativi vengono adottate specifiche procedure per la dematerializzazione dei procedimenti.

Le procedure attuate prevedono la registrazione all'interno del sistema informativo dell'Organismo Pagatore delle operazioni svolte, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

I controlli amministrativi sono completati da controlli in loco eseguiti presso i luoghi di realizzazione degli investimenti per verificare la conformità degli interventi realizzati con le condizioni di concessione del

sostegno e le altre condizioni di ammissibilità che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi.

Per le operazioni che comprendono investimenti di tipo materiale, all'interno del periodo vincolativo previsto nelle disposizioni nazionali ed unionali, vengono eseguiti controlli ex post finalizzati a verificare che non si concretizzi la cessazione, il trasferimento dell'attività produttiva, il cambio di proprietà o qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, sugli obiettivi o sull'attuazione dell'intervento finanziato.

La realizzazione dei controlli in loco ed ex post può essere supportata dalla fornitura da parte del beneficiario di foto georiferite e video. Tali prove devono consentire al funzionario incaricato del controllo di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento.

La definizione a livello nazionale delle norme generali sui controlli e sulle sanzioni è contenuta in specifici provvedimenti normativi nazionali.

Gli Organismi Pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni finanziate di cui sono responsabili.

7.3.2.3 Norme sugli appalti pubblici?

Breve descrizione del modo in cui è assicurata la conformità alle norme sugli appalti pubblici.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal piano strategico, compresi quelli in materia di appalti pubblici.

I controlli sul rispetto dalle normativa unionale e nazionale sugli appalti pubblici vengono svolti in modo sistematico.

Le verifiche sono tracciate tramite l'utilizzo di apposite checklist che l'OP provvede ad aggiornare costantemente in riferimento alle evoluzioni della normativa di settore.

Per favorire l'esecuzione dei controlli ed allo scopo di ridurre le violazioni della normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici, è previsto l'utilizzo di checklist di autovalutazione che vengono compilate dal beneficiario per valutare preventivamente la correttezza della procedura di gara adottata.

In particolare, relativamente alle operazioni dello sviluppo rurale, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, con procedura ad appalto pubblico, nel caso di inadempienze alle regole dell'Unione o norme nazionali sugli appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116, si dispone che la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata sia determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. Si dispone, altresì, che la legittimità e la regolarità dell'operazione siano interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.

La correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai principi del D.M. n. 10255 del 22 ottobre 2018, "Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019".

7.4 Condizionalità

7.4.1 Sistema di controllo della condizionalità

7.4.1.1 Descrizione del sistema di controllo della condizionalità

La condizionalità si applica alle aziende beneficiarie degli interventi della PAC sulla base dei Regolamenti e delle Direttive vigenti così come applicate a livello nazionale. La definizione dei requisiti, delle condizioni di applicabilità alle aziende agricole e delle eventuali condizioni di applicazione a livello regionale è contenuta nel dispositivo legislativo nazionale pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Le autorità competenti per l'applicazione del sistema di controllo di condizionalità sono gli Organismi Pagatori.

Le autorità competenti per l'applicazione del sistema di controllo di condizionalità sono gli Organismi Pagatori.

Il controllo della condizionalità parte dalla **definizione dei requisiti applicabili** ad ogni beneficiario degli aiuti soggetti alla condizionalità.

Le informazioni utilizzate per stabilire l'applicabilità dei requisiti alle aziende sono:

- Fascicolo aziendale e GSAA;
- SIPA, contenente la Carta dell'uso dei suoli ed i layer grafici ad essi associati (Natura 2000, Zone Vulnerabili ai Nitrati, carta del reticolo idrografico, zone umide, zone sensibili, ecc.);
- Registro delle operazioni colturali;
- Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica e banche dati settoriali collegate (Banca dati di Brescia – Centro di riferimento per il Benessere degli animali, ecc.).

Il sistema di controllo della condizionalità si articola in sei principali elementi che concorrono a garantire la verifica della conformità sull'insieme dei requisiti:

- sistema di monitoraggio satellitare (Area Monitoring System), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali. L'AMS integra nelle proprie rilevazioni ed elaborazioni le informazioni territoriali contenute nei layer grafici tematici certificati ed è coadiuvato da un processo di follow up integrato con il sistema geotag, che riduce il margine d'errore o di indeterminazione;
- sistema di controllo a campione per telerilevamento, per la restante parte dei requisiti territoriali per i quali l'AMS non è applicabile. Questo sottoinsieme a controllo si ridurrà nel corso della Programmazione con l'affinamento delle tecniche e capacità risolutive dell'AMS;
- sistema di controllo integrato presso i centri aziendali, per la verifica di una parte dei Criteri di Gestione Obbligatori, relativi ai requisiti di natura agricola e ambientale;
- sistema di controllo presso gli allevamenti, per la verifica della restante parte dei Criteri di Gestione Obbligatori, relativi ai requisiti di natura sanitaria veterinaria e del benessere animale;
- sistema di controllo tramite l'applicazione dei "Piani di monitoraggio", per quanto attiene gli obblighi di condizionalità riferiti alla Direttiva 96/22/CE – sostanze ormonali (cfr. articolo 83(6) e) del regolamento (UE) n. 2021/2116);
- utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili (es. Classyfarm).

Gli OP aggregano nelle proprie banche dati, previa verifica degli esiti comunicati dai diversi soggetti coinvolti, tutti i risultati dei controlli eseguiti, calcolano l'entità delle eventuali infrazioni riscontrate in

relazione ai parametri di condizionalità stabiliti dai regolamenti ed applicano le conseguenti riduzioni ed esclusioni agli aiuti assoggettati alla condizionalità.

REVISIONE ANNUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO (Ex Art. 83.4 del Reg. UE 2021/2116 - Revisione annuale dei sistemi di controllo)

A partire dal 2024, l'Italia procederà annualmente ad una revisione del sistema di controllo dedicato alla verifica dell'osservanza degli obblighi di condizionalità da parte delle categorie di beneficiari interessate di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

La revisione avrà come base i risultati dei controlli eseguiti, eventuali criticità riscontrate, l'incidenza delle non conformità rilevate.

In esito a tale revisione sarà predisposto un documento che conterrà gli elementi raccolti e valutati e la documentazione aggiornata del sistema di controllo, in funzione delle necessità evidenziate.

ANALISI DEI RISCHI/ COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E CAMPIONE MINIMO (Ex Art. 83.6 del Reg. 2021/2116);

Si conferma che il campione di condizionalità sarà selezionato in esito ad un'analisi dei rischi basata sulla distribuzione territoriale e aziendale dei requisiti oggetto di controllo e sulla valutazione del comportamento pregresso dei beneficiari coinvolti nei controlli.

Verrà mantenuta una percentuale del campione estratta casualmente, compresa tra il 20% ed il 25%, in modo tale da poter valutare l'efficacia dell'analisi di rischio effettuata.

Il campione coprirà almeno l'1% dei beneficiari titolari di uno o più dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.

In termini generali, nella selezione del campione sarà ricercata una rappresentatività minima dell'1% anche in relazione ai singoli requisiti oggetto di controllo.

APPLICAZIONE E CALCOLO DELLA SANZIONE DI CONDIZIONALITA (ex articolo 85.2 del Reg. 2021/2116)

Così come previsto dal regolamento (UE) 2021/2116, articolo 85.2, come regola generale la percentuale di riduzione per le non conformità, non intenzionali, rilevate a carico di un beneficiario, è pari al 3% dell'importo totale dei pagamenti ammissibili assoggettati alla condizionalità.

7.4.1.2 Tipi di controlli

CGO/BCAA	Tipi di controlli
GAEC01 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Riduzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.	Sistema di monitoraggio delle superfici
GAEC02 - Protezione di zone umide e torbiere	Sistema di monitoraggio delle superfici
GAEC03 - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Sistema di monitoraggio delle superfici
GAEC04 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Controllo in loco, Telerilevamento, Sistema di monitoraggio delle superfici
GAEC05 - Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze	Controllo in loco, Telerilevamento, Sistema di monitoraggio delle superfici
GAEC06 - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	Sistema di monitoraggio delle superfici
GAEC07 - Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee	Sistema di monitoraggio delle superfici
GAEC08 - Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. Percentuale minima del 4 % almeno di seminativo a livello di azienda agricola destinata a superfici o elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a riposo. Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % del suo seminativo a superfici o elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a riposo, nel quadro di un regime ecologico rafforzato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), la percentuale da attribuire al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) è limitata al 3 %. Una percentuale minima del 7 % almeno di seminativo a livello di azienda agricola, se questa comprende colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza utilizzare prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da terreno tenuto a riposo o da elementi non produttivi. Gli Stati membri devono impiegare un fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	Telerilevamento, Controllo in loco, Sistema di monitoraggio delle superfici
GAEC09 - Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti designati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000	Sistema di monitoraggio delle superfici
SMR01 - Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	Controllo in loco
SMR02 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5	Controllo in loco

SMR03 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	Sistema di monitoraggio delle superfici, Controllo in loco
SMR04 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: articolo 6, paragrafi 1 e 2	Sistema di monitoraggio delle superfici, Controllo in loco
SMR05 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20	Controllo in loco
SMR06 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE: articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7	Controllo in loco
SMR07 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase	Controllo in loco
SMR08 - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui	Controllo in loco
SMR09 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli: articoli 3 e 4	Controllo in loco
SMR10 - Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini: articoli 3 e 4	Controllo in loco
SMR11 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti: articolo 4	Controllo in loco

7.4.2 Sistema di sanzioni della condizionalità

7.4.2.1 Descrizione del sistema di sanzioni della condizionalità

Regole

Le regole di condizionalità comprendono i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), elencati nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, con riferimento alle Zone specifiche "clima e ambiente", "salute pubblica e salute delle piante" e "benessere degli animali" e interessano i beneficiari che ricevono:

- a) pagamenti diretti come previsto al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115; come specificato all'articolo 83 del regolamento (UE) n. 2021/2116.

Le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri, sono di seguito indicate:

- superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115;
- superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- prato permanente, come definito ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115;
- qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti.

Definizioni

Ai fini del presente Piano s'intende per:

I. «requisito», ogni singolo requisito di gestione obbligatorio previsto dal diritto dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115 all'interno di un dato atto giuridico, sostanzialmente distinto da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto giuridico;

II. «atto giuridico», ogni singola direttiva o singolo regolamento di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115. Le direttive si applicano secondo quanto recepito in Italia;

III «norme»: le norme fissate dagli Stati membri in conformità all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115;

IV. «inadempienza» o «inosservanza»: l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115, o delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115;

V. «anno della constatazione»: l'anno civile in cui è stato effettuato il controllo amministrativo o in loco a seguito del quale è accertata l'inosservanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/1172;

VI. «anni considerati»: i tre anni civili consecutivi a partire dall'anno in cui l'inosservanza si è verificata, incluso l'anno in cui si è verificata l'infrazione;

VI. «settori di condizionalità»: uno dei tre diversi settori specifici di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115;

VII. «ripetizione dell'inosservanza», l'inosservanza accertata più di una volta di uno stesso requisito o di una stessa norma nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza;

VIII. «beneficiario» si intende l'agricoltore o un altro beneficiario che riceve pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell'art. 12 del regolamento (UE) n. 2021/2115;

IX. «cessione» si intende qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda agricola, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente.

Conseguenze delle inadempienze

Al beneficiario che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dal presente Piano è applicata una sanzione amministrativa. Ai sensi dell'art. 84 del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni amministrative si applicano mediante riduzione od esclusione dell'importo totale dei pagamenti di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo sulle Regole, concessi o da concedere al beneficiario interessato, in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. L'importo delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata tale inosservanza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno della constatazione.

Le riduzioni ed esclusioni sono applicate al beneficiario dell'aiuto o del sostegno, tra cui le persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi di condizionalità.

Le sanzioni amministrative si applicano esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile ad atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte: a) l'inosservanza è connessa all'attività agricola del beneficiario; b) l'inosservanza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa di cui al primo comma non si applica se non è richiesto alcun sostegno per la zona interessata conformemente agli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) 2021/2115.

Ai sensi, dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2021/2116, si prevede che non sia inflitta alcuna sanzione amministrativa se:

- (i) l'inosservanza è dovuta a forza maggiore o circostanze eccezionali (per esempio nei casi di condizioni climatiche anomale e presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti) ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116;
- (ii) l'inadempimento è dovuto ad un ordine di una pubblica autorità.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 86 del regolamento (UE) n. 2021/2116, è disposto il trattenimento del 25% degli importi risultanti dalle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 85 del regolamento (UE) n.2021/2116, da utilizzare ai sensi del DM 2423 del 5 marzo 2020.

Accertamento delle inadempienze

Ai sensi dell'art. 72 del Reg. n. 2021/2116, gli Organismi Pagatori sono responsabili dei controlli relativi alla condizionalità e possono affidare ad organismi di controllo specializzati l'esecuzione e la verifica di tutti o di parte dei relativi controlli.

Resta fermo l'obbligo dell'autorità di controllo di riferire all'Autorità giudiziaria ove l'inadempienza accertata costituisca ipotesi di reato.

Applicazione delle riduzioni od esclusioni

Le riduzioni od esclusioni si applicano se, in qualsiasi momento di un dato anno civile, inteso come "anno civile considerato", le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile

direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

Tale disposto si applica anche ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalità negli "anni considerati"; cioè, la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato Regolamento delegato (UE) 2022/1172, è imposta solo se l'inosservanza è accertata entro tre anni civili a partire dall'anno in cui l'inosservanza si è verificata, incluso l'anno in cui si è verificata l'infrazione.

In caso di cessione di tutta o parte dell'azienda agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, il suddetto disposto si applica anche se l'inadempienza di cui si tratta è il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabili alla persona fisica o giuridica alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona fisica o giuridica, alla quale è direttamente imputabili un atto o un'omissione, ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la riduzione o esclusione si applica in base all'importo totale dei pagamenti, concessi o da concedere a tale beneficiario (come stabilito ai sensi dell'articolo 84 (2 a) del Reg. (UE) 2021/2116).

In ogni caso, qualora ci sia stata una cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevataro ai fini dell'applicazione del presente Piano.

Nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, la riduzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario, secondo il principio sancito relativamente all'equa ripartizione delle responsabilità per inadempienze tra cedenti e cessionari. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Non è irrogata alcuna sanzione amministrativa se: i) l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116; ii) l'inosservanza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative sono calcolate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Al fine di determinare la ripetizione di un'inosservanza, si tiene conto delle inosservanze determinate conformemente a quanto riportato al punto IV delle Definizioni di questo testo.

La "portata" di una non conformità è determinata tenendo conto, in particolare, se la non conformità ha un impatto di vasta portata o se è limitata all'azienda stessa.

La "gravità" di un'infrazione dipende, in particolare, dall'importanza delle conseguenze dell'infrazione stessa, tenuto conto delle finalità del requisito o della norma in questione.

La durata riguarda il carattere di "permanenza" di un'infrazione e dipende, in particolare, dall'ampiezza temporale dell'effetto o dalla possibilità di porre fine a tale effetto con mezzi ragionevoli.

Le non conformità sono considerate "accertate" se sono rilevate a seguito di qualsiasi tipo di controllo effettuato in conformità al regolamento (UE) n. 2021/2116 o dopo essere state portate all'attenzione dell'**organismo pagatore**.

Percentuali di riduzione nel caso di inosservanza non intenzionale

Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato Regolamento delegato (UE) 2022/1172, in caso di inadempienza non intenzionale del beneficiario, la percentuale applicata è normalmente pari al 3% del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità. L'Organismo pagatore può, sulla base della valutazione della inadempienza, ridurre la percentuale di riduzione fino all'1 % del totale dei pagamenti di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo sulle Regole.

Qualora l'inosservanza non intenzionale non abbia conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati — o qualora produca conseguenze insignificanti —, non si applicano sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, prima frase del regolamento (UE) n. 2021/2116. In questo caso, i beneficiari sono informati in merito all'inosservanza constatata e alle eventuali misure correttive da adottare. Tale meccanismo include il coinvolgimento dei servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115, il ricorso ai quali è reso obbligatorio per i beneficiari interessati.

Qualora l'inosservanza non intenzionale abbia gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, l'Organismo pagatore può, sulla base della valutazione dell'inadempienza, decidere di aumentare fino al 10 % la percentuale di riduzione da applicare al totale dei pagamenti.

Nel caso in cui la stessa inosservanza non intenzionale persista o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni civili consecutivi, si applica una percentuale di riduzione pari al 10% dell'importo totale dei pagamenti, come stabilito dall'articolo 85(6) del regolamento (UE) n. 2021/2116. La percentuale di riduzione del 10 % si applica solo se il beneficiario è stato informato della precedente inadempienza.

Ulteriori ripetizioni della medesima inosservanza non intenzionale senza giustificato motivo da parte del beneficiario sono considerate casi di inosservanza intenzionale.

Se nell'anno civile dell'accertamento il beneficiario non presenta una domanda di aiuto o se la sanzione amministrativa supera l'importo totale dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario nell'anno civile dell'accertamento, la sanzione amministrativa è recuperata.

Qualora gli obblighi di condizionalità fossero controllati col Monitoraggio da satellite di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 2021/2116, le riduzioni per le inosservanze riscontrate con tale sistema sono pari allo 0,5 % del totale dei pagamenti

Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile per inadempienze non intenzionali è il seguente:

- per ogni condizione o norma di una data Zona della condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, l'infrazione è quantificata in termini di portata, gravità e durata: bassa = 1; media = 3; alta = 5; una volta quantificati i tre indici per ogni condizione o norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio.

Il punteggio ottenuto, per ogni settore di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

e viene definita la percentuale di riduzione applicabile.

Calcolo delle riduzioni per diverse non conformità verificatesi nello stesso anno civile.

Se una determinata inosservanza di una norma costituisce anche un'inosservanza di un requisito, l'infrazione è considerata un'unica infrazione. Ai fini del calcolo delle riduzioni, l'inosservanza è considerata come parte del requisito.

Nel caso in cui nello stesso anno civile si sia verificata più di un'inosservanza non intenzionale non ripetuta accertata, la procedura per la fissazione della riduzione esposta più sopra è applicata individualmente a ciascuna inosservanza e le percentuali risultanti sono sommate.

Il risultato di tale somma è confrontato con il limite fissato dall'articolo dell'articolo 11 (2), del Regolamento delegato (UE) 2022/1172, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni non intenzionali, non può superare il:

- 5% dell'importo complessivo dei pagamenti e del sostegno di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) 2021/2116, se nessuna delle infrazioni non ha gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisce un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali;
- 10% dell'importo complessivo dei pagamenti e del sostegno di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) 2021/2116, se almeno una delle infrazioni ha gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisce un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali.

Se nello stesso anno civile si è verificata più di una inadempienza non intenzionale **ripetuta accertata**, la procedura per la fissazione della riduzione deve essere applicata individualmente a ciascuna infrazione e le percentuali di riduzione risultanti sono sommate.

Il risultato della somma non può però superare il limite fissato dall'articolo dell'articolo 11 (3) del regolamento delegato Regolamento delegato (UE) 2022/1172, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a **inosservanze non intenzionali ricorrenti**, non può superare il 20% dell'importo complessivo dei pagamenti.

Se nello stesso anno civile si sono verificate più infrazioni intenzionali accertate, la procedura per la fissazione della riduzione è applicata individualmente a ciascuna infrazione e le percentuali di riduzione risultanti vengono sommate. La riduzione risultante non può tuttavia superare il 100% dell'importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) 2021/2116.

Se nello stesso anno civile si sono verificati più casi di inadempienze non intenzionali, ricorrenti e intenzionali, le percentuali di riduzione risultanti dopo l'applicazione dei tre precedenti paragrafi, laddove pertinenti, si sommano.

Tuttavia, la riduzione non supera il 100% dell'importo totale risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) 2021/2116.

7.4.2.2 Definizione e applicazione della "ripetizione" (calcolo e lasso di tempo in questione):

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata.

Per «ripetizione dell'inosservanza» si intende l'inosservanza accertata più di una volta di uno stesso requisito o di una stessa norma nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.

Se nello stesso anno civile, si è verificata più di un'inadempienza ripetuta, sono sommate le percentuali ottenute per ogni singola inadempienza e confrontate con il limite fissato dall'articolo 11 (2), lettera a), del regolamento delegato Regolamento delegato (UE) 2022/1172, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a inosservanza non intenzionale ripetuta, non può superare il 10% dell'importo complessivo dei pagamenti.

7.4.2.3 Definizione e applicazione dell'"intenzionalità"

Si considera intenzionale l'infrazione rilevata in uno dei seguenti casi:

- quando l'infrazione agli impegni di condizionalità supera i livelli stabiliti secondo le modalità definite dalla circolare di AGEA;
- quando il carattere di intenzionalità è riscontrato dagli organismi di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per la verifica dell'osservanza obbligatoria degli impegni di condizionalità;
- quando si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dall' articolo 85 (6) del Reg. 2021/2116.

Se un'infrazione determinata è stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, la percentuale di riduzione è pari al 15 % dell'importo totale dei pagamenti di cui ai punti a), b) e c) del paragrafo sulle Regole, ai sensi dell'articolo 85 (6), secondo capoverso, del regolamento (UE) n. 2021/20116. L'organismo pagatore, però, sulla base della valutazione dell'infrazione rilevata, può decidere di aumentare la percentuale fino al 100% dell'importo totale dei pagamenti.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale (100%) dei pagamenti percepibili dalla partecipazione ai regimi e schemi di aiuto.

7.4.3 Indicazione su come applicare un sistema di controllo semplificato per i piccoli agricoltori

Il regime di pagamenti per i piccoli agricoltori, di cui all'articolo 28 del Reg. (UE) n. 2021/2115 non è istituito; parimenti non è istituito il relativo sistema di controllo semplificato.

Inoltre, non è istituito il sistema di controllo semplificato (articolo 83 del Reg. n. 2021/2116) per gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 5 ettari di superficie agricola dichiarati a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del presente regolamento.

7.4.4 Organismi di controllo competenti responsabili delle verifiche delle pratiche di condizionalità, criteri di gestione obbligatori

I controlli sono realizzati da diversi soggetti che agiscono in maniera integrata:

- l'Organismo di Coordinamento, che gestisce per conto degli OP lo strumento di controllo dell'AMS a livello nazionale;
- gli Organismi Pagatori, responsabili per le parti non delegate al Coordinamento e per la validazione e l'integrazione dei dati nelle proprie istruttorie;
- le strutture tecniche di controllo che agiscono sotto la diretta supervisione degli OP, che assicurano lo svolgimento dei controlli a campione tramite le metodologie di telerilevamento e di controllo aziendale integrato (parte agricola e ambientale);
- gli Enti specializzati convenzionati con gli OP che assicurano lo svolgimento dei controlli presso gli allevamenti soggetti alla condizionalità (requisiti di natura veterinaria e del benessere animale) e l'esecuzione dei Piani di Monitoraggio delle sostanze ormonali vietate;
- gli altri Enti e Organismi specializzati presenti sul territorio che contribuiscono con le proprie segnalazioni di non conformità al completamento delle verifiche oggetto di valutazione da parte degli OP.

CGO/BCAA	Nome dell'organismo pagatore	Nome dell'organismo di controllo	Nome del responsabile della verifica	Indirizzo	Email
----------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------	-------

7.5 Condizionalità sociale

7.5.1 Descrizione del sistema di controllo della condizionalità sociale

Quanto previsto all'art. 14 del Reg. (UE) 2021/2115 sulla condizionalità sociale sarà applicato dal 2023.

Pertanto, ai beneficiari dei pagamenti diretti, ai sensi del Capo II del Reg. (UE) 2021/2115, o dei pagamenti annuali di cui agli artt. 70, 71 e 72 dello stesso regolamento, verranno applicate riduzioni dei pagamenti qualora risulti che abbiano violato il rispetto dei requisiti relativi agli obblighi derivanti dall'attuazione delle Direttive n. 2019/1152/UE, n. 89/391/CEE e n. 2009/104/CE, così come riportato nell'allegato IV del Reg. (UE) 2021/2115.

Per l'attuazione di tale meccanismo saranno utilizzate le pertinenti informazioni fornite ad AGEA-Coordinamento dalle Autorità nazionali competenti in relazione alle violazioni rilevate nel corso degli accertamenti che le stesse Autorità, quali responsabili dell'applicazione della legislazione in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro, svolgono nell'ambito delle ordinarie attività di verifica e controllo attuate in ragione delle proprie competenze istituzionali.

Le Autorità nazionali responsabili coinvolte, individuate in relazione all'attuazione delle Direttive prima citate, sono le seguenti: Ispettorato nazionale del lavoro; Corpo dei Vigili del fuoco; Aziende Sanitarie Locali.

AGEA-Coordinamento stipulerà apposite convenzioni con le suddette Amministrazioni e provvederà a trasmettere le informazioni ottenute ai competenti Organismi pagatori.

Al fine di garantire la chiara separazione delle responsabilità tra le Autorità competenti in materia di lavoro e gli Organismi pagatori, la convenzione verterà esclusivamente sulle modalità e sulle scadenze previste per la fornitura di dati informatizzati riguardanti l'identificazione dei soggetti, nonché l'articolo della norma violata, la ripetizione o l'intenzionalità delle violazioni, nonché il ravvedimento dell'agricoltore.

Per quanto riguarda il contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura in Italia operano anche:

- Il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, che prevede lo sviluppo di una strategia nazionale di contrasto al caporalato ed allo sfruttamento lavorativo in agricoltura;
- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui "missione 5 Inclusione e Coesione" prevede azioni per facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, attraverso la formazione, il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e favorire l'inclusione sociale;
- La Programmazione integrata pluriennale in tema di lavoro, col quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevede le strategie di intervento nella programmazione 2021-2027.

7.5.2 Descrizione del sistema di sanzioni della condizionalità sociale

Il sistema sanzionatorio che sarà attuato per la Condizionalità sociale nel rispetto delle previsioni dell'art. 88 del Reg. (UE) 2021/2116, terrà conto dei principi stabiliti all'art. 85 dello stesso regolamento e si baserà sulla violazione degli articoli delle direttive in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Le percentuali applicabili di riduzione dei pagamenti saranno modulate sulla base della gravità delle norme violate, considerando gli articoli coinvolti delle singole direttive; della durata o ripetizione dell'infrazione; dell'intenzionalità dell'inosservanza; tenendo conto anche del principio di ottemperanza.

Le riduzioni dei pagamenti saranno applicate non appena gli Organismi pagatori riceveranno comunicazione che per i soggetti coinvolti sia stata accertata una violazione in via definitiva.